

**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

**DOTT. STEFANO ROSA**

**PRESIDENTE**

**DOTT. GIANLUIGI CANALI**

**GIUDICE REL.**

**DOTT. PAOLO BONOFILIO**

**GIUDICE**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 3991 del ruolo generale dell'anno 2013

vertente tra

**Singh Jagpal, Singh Harnek, Singh Karanbir**

-opponenti-

con gli avv.ti Mario Berruti, Alessandra Bessi, Vera Chiozzi e Andrea Sterli, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 67, giusta procura in calce all'atto di opposizione

e

**Fallimento Panavicola s.r.l.**

-opposto-

con l'avv. Adriana Vassalini, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Carini n.1, giusta procura a margine della memoria difensiva di costituzione;

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 6 aprile 2012 Singh Jagpal, Singh Harnek e Singh Karanbir chiedevano l'ammissione al passivo del fallimento della società

“Panavicola srl in liquidazione” (R.F. n. 310/10) *ex art. 2751-bis n.1 c.c.*  
per crediti di lavoro.

Nello specifico i ricorrenti, seppur formalmente assunti con contratto di lavoro subordinato dalla società cooperativa Azzurra, chiedevano di essere riconosciuti quali dipendenti di Panavicola, presso cui avevano prestato la propria attività lavorativa in forza di un appalto in tesi concluso tra le due società.

Ricevuta la comunicazione *ex art. 97 L.F.* con la quale il curatore comunicava il rigetto della domanda di ammissione al passivo per “*difetto di prova del rapporto di lavoro diretto con il fallito*”, gli istanti proponevano opposizione ai sensi dell’ *art. 98 L.F.*.

L’opposizione è fondata sulla tesi per cui non di appalto si sarebbe trattato, ma di somministrazione di lavoro irregolare. La cooperativa Azzurra, priva delle autorizzazioni necessarie a svolgere l’attività di somministrazione di manodopera, si sarebbe infatti limitata a porre a disposizione di Panavicola s.r.l. i propri dipendenti, i quali avrebbero sempre utilizzato macchine e attrezzature della fallita, osservato l’orario di lavoro dei suoi dipendenti e ricevuto istruzioni e direttive dai suoi responsabili. I ricorrenti chiedono dunque l’accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Panavicola ai sensi dell’*art. 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276* e la conseguente ammissione al passivo del fallimento dei crediti da retribuzioni e tfr. In subordine, nell’eventualità in cui il contratto tra Azzurra e Panavicola venga riconosciuto come effettivo appalto, domandano l’accertamento della responsabilità solidale di Panavicola *ex art. 29 comma 2 del predetto decreto legislativo ovvero ex art. 1676 c.c.*.

Il Fallimento Panavicola si è costituito con comparsa depositata il 26 aprile 2013, nella quale ha eccepito l'incompetenza del giudice fallimentare a favore di quella del giudice del lavoro e l'inammissibilità delle domande degli opposenti per applicazione analogica dell'art. 345 c.p.c.. Nel merito, il resistente ha chiesto rigettarsi le conclusioni dei ricorrenti in quanto tra Azzurra e Panavicola non sarebbe stato stipulato alcun appalto bensì un contratto di affitto di ramo d'azienda (poi risolto a seguito di accordo tra le parti) con inapplicabilità della disciplina sulla somministrazione irregolare.

Il Tribunale preliminarmente rigetta l'eccezione di incompetenza proposta dai resistenti. La domanda di accertamento del rapporto di lavoro con Panavicola è infatti strumentale all'istanza di ammissione al passivo dei crediti in tesi nascenti da tale rapporto, sicchè deve ritenersi rientrante nella competenza del giudice fallimentare (Cass. civ., 1 giugno 2005, n. 11674).

Va inoltre esclusa l'applicabilità per via analogica della disciplina fissata per l'appello dall'art. 345 c.p.c.. Come chiarito da costante giurisprudenza, infatti, l'opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non può essere qualificata come un appello con conseguente inoperatività delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di nuove domande (Cass. civ., 25 febbraio 2011 n. 4708), che qui sarebbero costituite dal richiamo all'art. 1676 c.c.. Quanto alle istanze istruttorie, le stesse sono naturale contenuto del ricorso in opposizione (art. 99, comma 2 n. 4 l.f.).

Nel merito le pretese avanzate dai ricorrenti vanno rigettate per i motivi che seguono. In primo luogo, non è stato prodotto il contratto d'appalto asseritamente stipulato da Azzurra e Panavicola. Inoltre i capitoli di prova testimoniale articolati nell'atto di opposizione risultano generici (capp. 3, 6,

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16) o irrilevanti (capp. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11) e dunque inidonei a sostenere la tesi della somministrazione irregolare di manodopera. Gli oppositori si sono limitati a produrre le buste paga dei lavoratori emesse da Azzurra e uno stralcio del ccnl Alimentari - Aziende industriali, documentazione che non dimostra la sussistenza di un rapporto di lavoro con Panavicola.

Peraltro la versione allegata dai ricorrenti è smentita dalle prove documentali offerte dal Fallimento, che ha depositato copia del contratto di affitto di azienda concluso il 27 novembre 2008 tra Panavicola e Azzurra e dell'accordo risolutivo del 27 marzo 2010, affitto che spiega l'inserimento dei lavoratori nella struttura aziendale facente capo alla fallita. A fronte di tale difesa gli oppositori, nelle successive note autorizzate, hanno omesso di avanzare contestazioni.

In conclusione le domande proposte dai ricorrenti vanno integralmente rigettate, non avendo gli stessi dato prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese creditorie (art. 2697 c.c.). Resta assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni svolte tra le parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.768,00 ai sensi del D.M. n. 55/14 (valori medi ridotti della metà, tenuto conto della natura della controversia ed esclusa la fase istruttoria).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni altra eccezione disattesa, rigetta l'opposizione proposta avverso lo stato passivo del Fallimento Panavicola s.r.l.;

condanna gli oppositori, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento Panavicola s.r.l. le spese di lite che si liquidano in € 2.768,00 per compensi

professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, camera di consiglio dell'1 aprile 2015

Il Presidente

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Stefano Franchioni